



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello Presidente e relatore

Quirino Lorelli Consigliere

Giuseppina Mignemi Consigliere

Maria Rita Micci Consigliere

Carola Corrado Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **59318/R**

del registro di segreteria aperto l'8 ottobre 2021;

avverso

la sentenza della Corte dei conti sezione giurisdizionale regionale per la

Lombardia numero 236/2021 depositata il 26.7.2021, non notificata;

promosso

dalla Procura regionale della Corte dei conti presso la sezione

giurisdizionale regionale per la Lombardia,

-appellante-

contro

1) **PAVANELLO Angelo**, CF PVNNGI56C01F205A, nato a Milano il

1 marzo 1956 e residente in Cologno Monzese, Via Don Pietro Giudici

n. 28, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Achenza, elettivamente domiciliato in Milano, via S. Barnaba 39 presso lo studio del difensore – pec salvatore.achenza@milano.pecavvocati.it;

2) **MOLOGNI Roberto**, CF MLGRRT57E13F704A res. Cologno Monzese (Mi) Via Monte Rosa 51, rappresentato e difeso dall'Avv. Corrado Isimbaldi (C.F.: SMB CRD 74T08 B729C) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, Piazza Diaz n. 1, delega in calce al presente atto - pec: corrado.isimbaldi@monza.pecavvocati.it;

-appellati-

VISTO l'atto di appello;

VISTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI nell'udienza del 26 giugno 2024, svolta con l'assistenza del segretario, dr.ssa Lucia Pellegrino, il relatore Presidente Tammaro Maiello, il Vice Procuratore Generale Cons. Luigi D' Angelo per la Procura Generale della Corte dei conti nonché l'avv. Salvatore Achenza per Pavanello Angelo e l'avv. Corrado Isimbaldi per Mogni Roberto.

FATTO

Dall'esame della documentazione in atti si evince quanto segue.

1. Avviso conclusioni indagini preliminari e rinvio a giudizio.

Con atto prot. n. 8403/11 del 17.7.2012 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza trasmetteva alla Procura erariale lombarda l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di Mogni Roberto e Pavanello Angelo, per il reato di cui agli artt. 110 e 314 c.p. (peculato) perché in concorso tra loro, incaricati di pubblico servizio del Comune di Cologno Monzese nella qualità rivestite:

1) **Pavanello Angelo**, di economo dal 1° dicembre 1999 al 2.6.2004, contestualmente ragioniere capo dal mese di gennaio 1997 e responsabile del controllo di gestione della cassa economale dal dicembre 2006;

2) **Mogni Roberto** quale cassiere;

“nello svolgimento delle loro funzioni avendo la materiale disponibilità e in ragione del loro servizio delle casse comunali in particolare il Mogni Roberto potendo gestirla come se ne fosse il proprietario, attingendo dalla stessa per sue piccole spese personali, a volte registrando l'uscita temporanea delle fonti ed altre volte depositando assegni bancari personali per l'importo prelevato lasciato in cassa per lunghi periodi, senza mai provvedere all'incasso di stessi ed altresì, trattenendosi la differenza dei mandati di anticipazione riscossi, decurtati delle spese giustificate, a volte ripianando tale ammanco con fondi del bilancio dell'esercizio successivo si appropriavano di euro 118.046,57 segnatamente per gli anni 2002,2003,2004, 2005 e 2006”.

Con nota del 21.1.2013 la Procura della Repubblica di Monza inviava la richiesta di rinvio a giudizio del 19.01.2013 di Mogni Roberto e Pavanello Roberto per il reato di cui agli artt. 110 e 314 c.p.

2. Invito a dedurre n. 1525/2012 del 6 marzo 2014.

La Procura della Corte dei conti per Lombardia con invito a dedurre del 6.3.2014 contestava a 5 dipendenti del comune di Cologno Monzese:

1) Mogni Roberto nato a Monza il 13/7/1957 (cassiere)

2) Pavanello Angelo nato a Milano il 1° marzo 1956 (econo e responsabile dei servizi finanziari dal 1.1.2001 al 2.6.2004);

	e a 3 dipendenti del comune di Cologno Monzese con le funzioni di:	
	4) responsabile del servizio di ragioneria dal 1.3.2002 al 31.12.2002;	
	4) responsabile dei servizi finanziari dal 3.6.2004 al 30.11 2006 con	
	delega al settore economato dal 15.4 2015 al 30.11 2006;	
	5) delegata al settore economato dall' 1.1. 2005 al 14.4 2005;	
	che dal 2002 e fino al 2005 erano state effettuate anticipazioni del	
	servizio economato per complessive € 94.800,00 e per l'esercizio 2005	
	risultavano spese giustificate pari ad € 65.135,12 con la differenza di €	
	29.664,88 somma che non era attestata come versata al bilancio	
	comunale.	
	Pertanto, con tale invito a dedurre si contestava a:	
	a) Mogni Roberto, che aveva materiale accesso alla cassa comunale,	
	l'appropriazione della somma di € 29.664,88;	
	b) Pavanello e ad altri 3 funzionari del predetto comune addetti al	
	servizio ragioneria e settore economato del predetto ente di aver	
	agevolato la condotta del Mogni Roberto, omettendo di esercitare le	
	funzioni cui erano chiamati per via dell'ufficio rivestito.	
	3. Sentenza del GIP di Monza n.539/2013 depositata il 12.6.2023.	
	Il procedimento penale a carico di Pavanello e Mogni si concludeva	
	con la sentenza n.539/2013 depositata il 12.6.20213 del Gip del	
	Tribunale penale di Monza, che, per i reati di cui a capi di imputazione	
	contestati a Pavanello e Mogni, dichiarava non doversi procedere nei	
	confronti di:	
	1) Mogni Roberto per essersi il reato estinto per prescrizione:	
	2) Pavanello Angelo per non aver commesso il fatto.	
		4

Nella richiamata sentenza il giudicante ha ritenuto che:

“la valutazione porta ad accogliere le richieste del PM di pronunce ex art. 425 cpp per Pavanello mancando la prova che il medesimo abbia commesso il fatto e per prescrizione dei reati per Mogni.

L'ipotesi accusatoria in sede penale si fondava su indagini iniziate nel 2010 da personale della Tenenza dei Carabinieri di Cologno Monzese sulla base di fonti informative interne al Comune di Cinisello Balsamo (rectius Cologno Monzese) la quale riferiva di una distrazione di somme della cassa comunale del Comune di Cinisello Balsamo (rectius Cologno Monzese) a far tempo dal 2002 ad opera del Mogni e Pavanello come descritte nei relativi capi di imputazione. L'analisi sui bilanci comunali evidenziavano irregolarità contabili ed in particolare:

- un disavanzo originario di € 28.972,99 nel bilancio 2002 ripianato con fondi del bilancio 2003, il 12.06.2003;*
- un disavanzo nel bilancio 2003 di € 29.540,35 ripianato con fondi del bilancio 2004, il 18.05.2004;*
- un disavanzo nel bilancio 2004 di € 29.442,65 ripianato con fondi di bilancio 2005, il 5.07.2005;*
- un disavanzo nel bilancio 2005 di € 20.540,35 mai ripianato nonché la riscossione del mandato per € 426,70 non versati nelle casse comunali. Di questi fatti veniva chiamato a rispondere il Mogni quale cassiere con delega fino alla fine del 2007 nonché il Pavanello quale economo dal 1.12.1999 al 2.6. 2004 nonché ragioniere capo dal mese di gennaio 1997, e responsabile del controllo di gestione della cassa economale dal dicembre del 2006.*

Occorre sottolineare come l'imputazione di distrazione di fondi pubblici apparentemente riferita a reiterati distrazioni avvenute dal 2002 al 2005 si riferisce nei fatti ad un'unica ipotizzata distrazione avvenuta nel 2002 e ripianata con fondi del bilancio degli anni successivi con modalità ricorrenti come si desume facilmente dal fatto che gli importi di disavanzo negli anni dal 2003 sono pressoché identici all'importo evidenziato nel 2002 e ripianato nel giugno 2003”.

4. Atto di citazione del 4.8.2014 della Procura per la Lombardia.

Con atto di citazione del 4 agosto 2014 la Procura regionale per la Lombardia, respinta l’eccezione di prescrizione (*“in quanto in caso di fatti costituenti reato è con il rinvio a giudizi che l'occultamento doloso viene meno con conseguente esordio il termine prescrizionale”* pag.15 dell’atto di citazione) dopo aver richiamato:

- **l’art. 93 del D.lgs. n.267/2000** (T.U. degli Enti locali) sull’obbligo della resa del conto da parte dell’agente contabile;
- **il titolo V del R.D. n.827/1924** (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) sugli obblighi dell’agente contabile, tra cui l'obbligo di dar conto della propria gestione con la presentazione del relativo conto giudiziale;

conveniva in giudizio solo 2 dei 5 soggetti invitati e precisamente:

1) **Mogni Roberto;**

2) **Pavanello Angelo;**

per l’ammanco di cassa € **29.644,48** quale danno arrecato al predetto comune, con richiesta di condanna al pagamento di tale importo oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

5. Sentenza di I grado n. 110/2015 pubblicata il 18.6.2015.

La Sezione giurisdizionale nella Corte dei conti per la regione Lombardia con sentenza n. 110/2015 dichiarava inammissibile la citazione nei confronti dei convenuti Mologni Roberto e Pavanello Angelo.

Invero, in via pregiudiziale il giudice di prime cure ha ritenuto di individuare il *petitum sostanziale* dell'azione esercitata dalla procura erariale per i riflessi che il primo esercita sulla seconda.

Alla luce di quanto stabilito alla sentenza n.539/13 del GIP presso il Tribunale di Monza (di non doversi procedere nei confronti di Mologni Roberto per essersi il reato estinto per prescrizione e nei confronti di Pavanello Angelo per non aver commesso il fatto), *“l’organo requirente ha puntualizzato che l’azione esercitata non si ricollega al reato di peculato già contestato ai convenuti, quanto piuttosto alla violazione, da parte degli stessi e nelle indicate qualità, degli obblighi:*

a) di conservare; b) di vigilare; c) e di restituire le somme afferenti alla gestione della cassa economale, con conseguente responsabilità contabile.

La responsabilità contestata affonderebbe le sue radici negli artt. 93 del Testo Unico degli Enti Locali adottato con D.lgs. 267/2000, e art. 181 del R.D. n. 827/1924, che definisce i peculiari obblighi che caratterizzano la **figura dell’agente contabile** e le conseguenze derivanti dalla loro inosservanza. Secondo il giudice di prime cure:

- *“è del tutto evidente che il giudizio è stato instaurato dalla Procura attrice in forme diverse da quelle tipiche e proprie del giudizio di responsabilità contabile in senso stretto”.*

• *ammettere l'instaurazione del giudizio di responsabilità contabile in senso stretto nelle forme tipiche proprie del giudizio responsabilità amministrativa ha l'effetto di falsare la dinamica processuale rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, rovesciando per certi versi il ruolo della parte pubblica e di quella privata di talché può derivarne un esito finale anche sensibilmente diverso nell'an e/o nel quantum da quello che si sarebbe altrimenti prodotto".*

6. Atto di appello del 14.10.2015 della Procura per la Lombardia.

Con atto di appello del 14.10.2015 la Procura regionale per la Lombardia impugnava la sentenza n.110/2015 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti Lombardia resa in data 18/2/2015 depositata il 18/6/2015 non notificata, per un unico motivo: *"violazione e falsa applicazione delle norme di diritto"*.

7. Sentenza n.243/2019 della Seconda sezione centrale d'appello.

La II sezione giurisdizionale centrale d'appello con sentenza n.243/2019 accoglieva l'appello del 14.10.2025 della Procura erariale, in quanto *"la forma di introduzione del giudizio di responsabilità contabile in senso stretto è la stessa di quella per giudizio responsabilità amministrativa"*.

Pertanto, la Sezione d'appello annullava la sentenza n.110/2015 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti Lombardia e rimetteva la controversia alla sezione territoriale di I grado, in diversa composizione.

8. Atto di citazione del 3.9.2019 della Procura per la Lombardia.

Con atto di citazione in riassunzione del 3.9.2019 la Procura erariale riassumeva il giudizio dinanzi al giudice di prime cure, reiterando la richiesta di condanna di Mogni Roberto e Pavanello Angelo al

pagamento della somma di € 29.664,48 a favore del comune di Cologno Monzese, confermando gli addebiti contestati a medesimi con il primo atto di citazione del 4 agosto 2014.

9. Sentenza n. 236/2021 depositata il 26 luglio 2021 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia

Nel successivo giudizio riassunto, nel rigettare la richiesta di condanna della Procura erariale, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lombardia con sentenza n. 236/2021 depositata il 26 luglio 2021 dichiarava di non doversi procedere nei confronti dei convenuti Pavanello Angelo e Mogni Roberto per intervenuta prescrizione, con compensazione delle spese.

In tale sentenza il giudice di prime cure ha evidenziato che:

- a) *“non vi è stata alcuna condotta di occultamento di eventuali fatti di reato in quanto sono stati utilizzati strumenti di bilancio (le anticipazioni di cassa) in maniera del tutto palese e addirittura con l’esercizio 2005 le somme mancanti, semplicemente, non sono state riversate consentendo così la completa emersione della problematica;*
- b) *nessun fatto di reato era messo a seguito del procedimento penale concluso in udienza preliminare con sentenza numero 539/2013 di pieno proscioglimento del Pavanello per non aver commesso il fatto e di declaratoria di prescrizione per quanto riguarda il Mogni;*
- c) *di conseguenza il dies quo del termine prescrizione non può coincidere con la richiesta di rinvio giudizio, in quanto in tale occasione non è emerso nulla che l’amministrazione comunale non sapesse già, ma come già sottolineato, con il momento in cui lo*

sbilancio contabile si era reso pienamente “conoscibile” ovvero nell’anno 2006, è dunque emersa la responsabilità “contabile” dell’economo Pavanello e del cassiere Mogni;

d) l’affermata autonomia del presente giudizio di responsabilità amministrativa contabile dal fatto di peculato contestato ai convenuti comporta, come è evidente, l’irrelevanza di quest’ultimo anche ai fini prescrizione. Poiché il primo atto interruttivo della prescrizione è del 14.10.2013 (intimazione del Comune rivolta a Pavanello e Mogni e altro soggetto al versamento della somma di € 29.664,48) l’azione di responsabilità è da ritenersi prescritta”.

10. Atto d’appello del 9.9.2021 della Procura per la Lombardia.

Con atto di citazione di appello del 9.9.2021 la Procura erariale ha impugnato la sentenza n. 236/2021 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia per “violazione falsa applicazione nome giuridiche motivazione contraddittoria/errata”.

La Procura non ritiene fondata l’eccezione di prescrizione dichiarata dal giudice di prima cure che ha fissato il relativo *dies a quo* nell’anno 2006 ovvero quando l’amministrazione comunale avrebbe avuto contezza della situazione contabile, atteso che con l’esercizio finanziario anno 2005 non è stato riproposto l’artificio contabile posto in essere per coprire l’ammacco ovvero l’utilizzo di anticipazioni di cassa dell’esercizio successivo per coprire le somme da restituire per l’esercizio precedente.

Al riguardo, la Procura contabile evidenzia che, prima degli accertamenti svolti dalla commissione amministrativa di indagine istituita con decreto

sindacale n.25 del 13.3.2013 (dopo il rinvio a giudizio in sede penale di Mologni Roberto e Pavanello Angelo) il comune di Cologno Monzese aveva *“la mera conoscenza della discrasia tra le somme anticipate al servizio economato e quelle riversate degli addetti al servizio medesimo alla fine dei vari periodi considerati”*.

Neppure la nota del marzo 2010 della dott.ssa Falcione Capo Alba, indirizzata al comando dei Carabinieri di Cologno Monzese, valorizzata dal giudice di prime cure (pag. 7 della sentenza impugnata) appare sul punto dirimente.

I vertici del comune di Cologno Monzese, sino all'esercizio l'azione penale e alle risultanze dell'11 luglio 2013 della richiamata commissione di indagini, avevano la mera conoscenza del fatto storico della differenza contabile tra le somme anticipate e le somme riversate nelle casse dell'ente.

Per cui, ad avviso della Procura erariale, prima della richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica di Monza del 19.1.2013 di Mologni Roberto e Pavanello Angelo, l'amministrazione danneggiata non era a conoscenza in modo attendibile di tutte le componenti del danno erariale e della riferibilità soggettiva del medesimo pregiudizio.

Pertanto, secondo la Procura contabile *“il rinvio a giudizio in sede penale dei dipendenti comunali Mologni Roberto e Pavanello Angelo segna il momento di scoperta dell'occultamento doloso del danno intrinseco alle concrete modalità dell'azione contro jus con il conseguente decorso del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno ai sensi articolo 1 comma 2 della legge n. 20 del 1994 (Sezione I n. 238/2021).*

10.1 Le richieste della Procura per la Lombardia nell'atto di appello.

Pertanto, la Procura chiede alla Sezione giurisdizionale centrale d'appello, di:

- riformare nei termini indicati in diritto la sentenza n. 236/2021 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia depositata il 26.07.2021;
- rimettere gli atti al giudice di primo grado per la prosecuzione del giudizio sul merito; con la pronuncia anche sulle spese del grado di appello ai sensi dell'articolo 199 comma e del Dlgs n. 174/2016.

11. Memoria di costituzione di Mogni Roberto del 4.6.2024

Con memoria del 4.6.2024 si è costituito in giudizio l'avv. Corrado Isimbaldi per il sig. Roberto Mogni, formulando le seguenti eccezioni

11.1. Prescrizione dell'azione erariale.

Ai sensi dall'art. 1 della Legge 20/94, l'azione di responsabilità davanti alla Corte dei conti deve essere esercitata dal Pubblico Ministero entro cinque anni dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta; diversamente l'azione si prescrive. Il processo penale non ha aggiunto alcun elemento all'accertamento del danno essendosi, concluso con l'assoluzione di entrambi gli imputati, con sentenza del 28.05.2013.

L'evidenza contabile del presunto ammanco di € 29.664,48, non è di certo mai stata dolosamente occultata in alcun modo, posto che era chiaramente individuabile dalla semplice lettura dei bilanci.

All'interno del Comune di Cologno Monzese si era a conoscenza di questo errore, avvenuto nel 2002, perlomeno dalla fine dell'anno 2004.

11.2. Assenza di occultamento doloso.

Nella relazione della commissione amministrativa di indagine, istituita dal Comune di Cologno Monzese con decreto sindacale n.25 del 21.03.2013 (dopo la richiesta di rinvio a giudizio di Mologni e Pavanello da parte della Procura della Repubblica di Monza in data 13.01.2013) risulta essere stata sentita la **Dr.ssa Malagoli** che:

“riferisce di aver prestato servizio in ragioneria dal 1999 al 2011, anno nel quale è stata trasferita ad altro settore.

Comunica che alla fine dell’anno 2004 si è accorta della differenza tra le anticipazioni effettuate e la rendicontazione.

Della circostanza ha avvisato l’allora responsabile del servizio dr. Pavanello che non appena venuto a conoscenza della discrasia, ha provveduto ad informare immediatamente il Sindaco”.

Nel mese di giugno del 2010, la Dr.ssa Falcione Capo Alba, responsabile del Settore Economato dal 2006, presentava l’ennesima denuncia, in merito ai presunti ammanchi, direttamente al Segretario Generale del Comune di Cologno Monzese.

Inoltre, la sopra citata Dr.ssa Falcione Capo Alba, nella nota del **22.3.2010** riferiva ai Carabinieri di Cologno Monzese (avente ad oggetto: *“segnalazione di gravi irregolarità nella gestione di cassa delle uscite di economato - ANNI 2002/2005”*), che nel mese di **maggio 2007**, *“venuta a conoscenza di queste gravi irregolarità, ho provveduto immediatamente a riferire il tutto al Segretario Generale, nonché Direttore Generale del Comune e Dirigente dell’Economato, al quale competeva ovviamente l’obbligo di denuncia.*

In quell'occasione il Direttore Generale, alla mia presenza ha riferito il tutto al Sindaco - pro tempore Mario Soldano - mettendo l'accento sul fatto che la responsabilità del fatto ricadeva sul rag. Pavanello, che all'epoca dei fatti era economo".

La notizia di reato trae origine da una informativa acquisita dai Carabinieri della Tenenza di Cologno Monzese a seguito di: *"colloquio con persona inserita all'interno della gestione dell'ente Comune di Cologno Monzese"* e cioè la Dr.ssa Falcione Capo, responsabile del Settore Economato dal 2006, su: *"presunte gravi irregolarità nella gestione della contabilità dell'Ente, verosimilmente finalizzati ad ottenere una distrazione di denaro dalle casse pubbliche ad indebito favore delle stesse persone delegate al maneggio del denaro"*.

Il Comune di Cologno Monzese ha avuto effettiva e concreta conoscenza dei fatti perlomeno dal maggio del 2007; ma solo con la nota prot.n. 11106 del 28.3.2013 il Segretario Generale di detto ente, dopo la notifica della richiesta di rinvio a giudizio del Mogni e del Pavanello, ha inviato formale denuncia alla Procura Regionale presso la Corte dei conti.

11.1 Richieste nella memoria del 4.6.2024 del difensore di Mogni.

Pertanto, la difesa di Mogni Roberto chiede alla Sezione centrale d'Appello di:

- **confermare integralmente la sentenza n. 236/2021**, depositata in data 26.07.2021, della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Mogni Roberto per intervenuta prescrizione;
- **con integrale vittoria di spese del presente giudizio.**

12. Memoria di costituzione di Pavanello Angelo del 4.6.2024

Con memoria del 4.6.2024 si è costituito in giudizio l'avv. Salvatore Achenza per il sig. Pavanello Angelo, formulando le seguenti eccezioni.

12.1 Prescrizione dell'azione di responsabilità.

L'azione di responsabilità esercitata nei confronti di Angelo Pavanello, prescindendo dalla qualificazione della stessa, è comunque prescritta.

Il presunto fatto dannoso si sarebbe verificato nell'anno 2002 mentre l'azione erariale è stata promossa con la notifica dell'invito a dedurre del 6.3.2014 ovvero dodici anni dopo e oltre la prescrizione quinquennale.

Nella sentenza impugnata si sottolinea come il *dies quo* del termine prescrizionale decorra necessariamente dall'anno 2006 ossia dall'anno in cui l'economato interrompe il meccanismo di ripianamento della discrasia contabile e la relativa emerge in modo del tutto palese.

Inoltre, in tale sentenza si evidenzia come la conoscenza del problema relativo alla discrasia contabile risalga in realtà ad anni prima del 2006.

12.1 Le dichiarazioni della Malagoli.

Le dichiarazioni della dr.ssa Malagoli rese alla commissione amministrativa di indagine fanno emergere la circostanza che, sia del problema che della sua origine, la stessa Malagoli ne aveva discusso con Pavanello e che il Sindaco Mario Soldano ne era stato immediatamente informato.

Anche chi ha denunciato il fatto all'Autorità giudiziaria in sede penale, ha riferito di averne informato il Segretario Generale del Comune a suo tempo nel mese di maggio del 2007 e che quest'ultimo alla presenza della denunciante lo aveva immediatamente comunicato al Sindaco.

Pertanto, dopo la notifica dell'invito a dedurre l'azione erariale sarebbe prescritta.

Il meccanismo contabile adottato a partire dall'anno 2003 per il ripianamento, manifesto e alla luce del sole, realizzato ogni volta per la stessa cifra riportata dall'anno precedente, dimostra di per sé come non vi sia stato un occultamento doloso. Né vi è stata l'intenzione di nascondere o celare un fatto dannoso per l'amministrazione.

Peraltro, in sede penale Pavanello Angelo è stato assolto nel merito *“per non aver commesso il fatto”*.

12.2 Inesistenza di fatti di occultamento dolosi o colpevoli.

La circostanza che la discrasia contabile del 2002 fosse nota e obiettivamente conoscibile dall'Amministrazione risulta anche dalla stessa relazione finale dei lavori della commissione amministrativa d'indagine istituita con Decreto del Sindaco n. 25 del 21 marzo 2013.

La stessa commissione riferisce che *“con l'esercizio finanziario 2006 la situazione contabile si assesta e le partite di entrata e uscita sostanzialmente pareggiano”* (ult. cpv. pag. 15 della relazione).

La Dr.ssa Malagoli, sentita dalla commissione, si accorge della differenza fra anticipazioni effettuate e rendicontazione alla fine del 2004 e avverte il Pavanello che a sua volta ne informa il Sindaco impegnandosi ad effettuare i necessari riscontri (pag. 16 della relazione).

Infine, la difesa sottolinea infine la circostanza che il rag. Pavanello dismette la qualifica di Agente Contabile il 3 giugno 2004 (e conseguenti responsabilità) quando viene sostituito nella direzione dell'economato e servizi finanziari dal Dott. Pierino Rossini.

12.3. Richieste nella memoria del 4.6.2024 del difensore di Pavanello.

Pertanto, il legale del rag. Pavanello Angelo chiede alla Sezione centrale d'Appello di:

- **rigettare l'appello** della Procura erariale per la Lombardia;
- **confermare la pronuncia di intervenuta prescrizione** con vittoria delle spese del presente grado di appello.

13. All'udienza del 26 giugno 2024, il rappresentante della Procura Generale e i difensori degli appellati si sono riportati ai rispettivi atti.

La Procura Generale ha chiesto l'accoglimento dell'appello con la conseguente rimessione degli atti alla sezione territoriale lombarda per il merito.

Invece, i legali degli appellati hanno chiesto il rigetto dell'appello del Procura erariale per la regione Lombardia con conferma della sentenza n. 236/2021 della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia che ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Roberto Mogni e Pavanello Angelo per intervenuta prescrizione.

DIRITTO

14. L'appello è infondato e va respinto.

Dall'esame degli atti relativi alla controversia in esame il Collegio, nel ribadire l'intervenuta prescrizione dell'azione erariale nei confronti di Mogni Roberto e Pavanello Angelo, conferma la sentenza n. 236/2021 depositata il 26/7/2021 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia che ha dichiarato l'intervenuta prescrizione dell'azione erariale nei confronti dei predetti Mogni Roberto e Pavanello Angelo.

15. La normativa sulla prescrizione dell'azione erariale.

L'art.1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 in materia di prescrizione dell'azione erariale prevede che:

1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali.

Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi. ...

2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.

3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata”.

In caso di ” occultamento doloso ” la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale per esercitare il diritto risarcitorio è da collocarsi non al momento in cui si è realizzato il fatto dannoso, bensì alla data della sua scoperta.

Ovvero quando viene in essere la conoscibilità obiettiva dello stesso, nei suoi lineamenti essenziali, da parte dell'amministrazione danneggiata ovvero della Procura contabile.

In tal modo deve interpretarsi l'art. 1, comma 2, della L. n. 20 del 1994, in aderenza alla regola generale dettata dall'articolo 2935 c.c. secondo cui: *“la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere”* (cfr. ex plurimis, cfr. Corte conti, Sez. I n. 365 del 2018 e 8 del 2019; Sez. II n. 891 del 2016, 129 del 2017 e 182 del 2019; Sez. III sentenza n. 542 del 2015, n. 303 del 2017 e 170 del 2019). Peraltro, questo principio è derogato in caso di *“occultamento doloso del danno”*, ipotesi normata al comma 2, dell'art. 1 della legge n. 20 del 1994 sopra richiamata, ai sensi del quale, ove vi sia stato dispiegamento di accorte attività finalizzate al disvelamento dei fatti – fattispecie integranti, di norma, condotte penalmente rilevanti - la prescrizione non decorre più dalla *“conoscibilità obiettiva”* del danno, bensì dal momento, anche successivo, della sua *“conoscenza effettiva”*.

16. L'occultamento doloso nella giurisprudenza contabile e civile.

L'orientamento interpretativo maggioritario della giurisprudenza contabile ha evidenziato che:

*“tale **occultamento** non può coincidere, puramente e semplicemente, con la commissione (dolosa) del fatto dannoso in questione, ma **richiede un'ulteriore condotta, indirizzata ad impedire la conoscenza del fatto.** Occorre, in altri termini, un comportamento che, pur se può comprendere la causazione stessa del fatto dannoso, deve tuttavia includere **atti specificamente volti a prevenire la scoperta di un danno ancora in fieri oppure a nascondere un danno ormai prodotto** (in termini, Corte dei conti, Terza Sezione centrale d'appello 14.12.2006, n. 474).*

“Esso, quindi corrisponde ad una situazione diversa ed ulteriore rispetto all'attività di consumazione dell'illecito contabile, consistendo in un quid pluris, che si aggiunge al dolo inteso come elemento strutturale dell'illecito (cfr., Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Veneto, 7.7.2005, n. 992 e Sezione giurisdizionale Lombardia, 12.12.2005, n. 278)” (ex plurimis Corte dei conti, Sez. Giur. I App., n. 40/2009; Corte dei Conti, Sez. III d'App., sent. n. 830 del 20.12.2012; Corte dei conti, Sez. Giur. Veneto n. 224/2014).

Affinché sia configurabile l'occultamento doloso del danno è necessario, quindi, ***“un comportamento volto al raggiro, callido, teso con atti commissivi al nascondimento, di cui deve lasciar baluginare l'intenzionalità”*** (Corte dei conti, Sez. III d'App., sent. n. 830 del 20.12.2012). Analogamente è stato affermato il principio per cui: *“perché si configuri il doloso occultamento del danno, occorre un comportamento che, pur potendo comprendere l'attività antigiusuridica pregiudizievole, debba tuttavia includere atti specificamente volti a prevenire il disvelamento di un danno ancora in fieri oppure a nascondere un danno ormai prodotto. In mancanza di tale quid pluris, che si aggiunge al dolo inteso come elemento strutturale dell'illecito, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale inizia a decorrere da quando l'amministrazione danneggiata abbia preso, o avrebbe potuto prendere, conoscenza del comportamento dannoso...non già dalla conoscenza che del danno stesso abbia la Procura contabile”* (Corte Conti, Sez. App. Sicilia, 29.1.2010, n. 33; Sez. Giur. Calabria, n. 271/2013; id. n. 373/2012; Sez. Giur. Liguria, n. 116/2014).

Ed ancora il giudice contabile ha statuito che:” *il doloso occultamento si identifica in qualsiasi condotta finalizzata a dissimulare ovvero a celare la lesione inferta al patrimonio pubblico, volta a sottrarre all’immediata consapevolezza e conoscenza altrui il reale stato delle cose*” (Corte dei conti, Sez. Giur. Piemonte, n. 101/2014).

Né si può ritenere che il doloso occultamento sia connaturato ed implicito in ogni fattispecie penalmente rilevante, così come sembrerebbe ritenere una certa giurisprudenza contabile (Sez. Lombardia n. 301/2019; Sez. Toscana n. 330/0219; Sez. Prima di Appello n. 264 del 2012 e precedenti ivi richiamati).

Se è vero che in alcuni casi l’illecito penale e quello contabile presentano punti di contatto e di dipendenza, è però innegabile che la responsabilità penale e quella amministrativa operano su piani diversi ed ogni fattispecie va analizzata nelle sue particolarità.

La stessa giurisprudenza in materia di occultamento doloso ha precisato che: “*ancorare l’esordio della prescrizione all’insorgere di una conoscenza analitica del danno (Sezione II d’Appello, sentenza n. 74/2000, secondo cui “non basta che il fatto lesivo possa venire in evidenza, occorrendo che lo stesso assuma una sua concreta qualificazione giuridica, atta ad identificarlo come presupposto di una fattispecie dannosa”)*, comporta un’indefinita ed inaccettabile dilatazione del termine prescrizione, lesiva del basilare principio della certezza del diritto” (Sez. Giur. Piemonte, n. 273/2020).

La giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione, nel ribadire il decorso della prescrizione dalla conoscibilità del danno, richiede un

onere di diligenza ex art. 1176 c.c. in capo al danneggiato, escludendosi che la sua colpevole inerzia possa in qualche modo ostacolare l'esordio della prescrizione:

“In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il "dies a quo" dal quale la prescrizione comincia a decorrere va individuato nel momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato”, (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1263 del 27/01/2012; in termini, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22059 del 22/09/2017; Sez. 2, Sentenza n. 6747 del 07/04/2016; Sez. 3, Sentenza n. 17572 del 18/07/2013).

La stessa giurisprudenza della Corte di cassazione è ormai consolidata nell'affermare che solo in presenza di un impedimento giuridico la prescrizione non decorre e che quest'ultimo non possa essere integrato dalle valutazioni *sull'an o sul quantum* del danno:

“in tema di risarcimento del danno, l'impossibilità di far valere il diritto quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l'esercizio e non comprende, quando il danno sia percepibile all'esterno e conoscibile da parte del danneggiato, gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, tra i quali l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, o il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19193 del 19/07/2018 e precedenti ivi richiamati).

Pertanto, anche la giurisprudenza civile ritiene che si possa configurare un doloso occultamento, rilevante nei confronti del creditore, solo laddove si sia in presenza di una condotta fraudolenta, da parte del debitore, e che sia stata tale da comportare, per l'altra parte, una vera e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito (ex multis, v. Cassazione civile, n. 26355/2005, 1222/2004, 10592/1998 e 5682/1985).

17. Assenza di prove dell'occultamento doloso.

Nella vicenda in esame, la Procura erariale non ha evidenziato specifiche condotte del Mogni e del Pavanello tese ad occultare il danno, limitandosi a richiamare la valenza penale delle condotte, né tali condotte sono emerse dagli atti di causa.

È di tutta evidenza, come la scelta del requirente contabile di attendere l'esito delle indagini penali, piuttosto che procedere con autonomi accertamenti ed indagini, non possa certamente incidere sul decorso della prescrizione.

In assenza di prove del doloso occultamento da parte del Mogni Roberto e del Pavanello Angelo non può sostenersi la tesi che nega il decorso della prescrizione dal momento della acquisizione della piena documentazione, ritenendo quest'ultima di per sé non significativa (cfr sentenza n. 261/2020 della sez. I centrale di appello:

“l'esordio del termine prescrizione deve essere ancorato al momento in cui si abbia contezza delle irregolarità e vi sia stata la possibilità di attivarsi per effettuare i dovuti riscontri, la cui omissione non può ridondare in disfavore dell'autore della spesa”.

Nel caso in esame, ciò si è verificato molto prima della richiesta di rinvio a giudizio del 19.01.2013 in sede penale Mogni Roberto e Pavanello Angelo, a cui la Procura erariale intenderebbe legare il decorso del termine prescrizione.

Invero, dall'esame della documentazione in atti non solo non si rinvenivano specifici artifici e raggiri volti a tenere celata la discrasia contabile foriera del danno erariale contestato dalla Procura erariale lombarda ai predetti Pavanello e Mogni, ma trova conferma la circostanza che il Comune di Cologno Monzese non era nell'impossibilità giuridica di conoscere tale discrasia contabile che, invece, risulta essere conosciuta dai dipendenti, dal Segretario Generale e dal sindaco pro-tempore di tale ente locale.

Solo che tale vicenda non è stata tempestivamente denunciata alla Procura contabile.

18. Insussistenza dell'occultamento doloso.

La Procura erariale per la Lombardia, sia nell'atto di citazione del 4 agosto 2014 che nell'atto d'appello del 9.9.2021 ha evidenziato che prima degli accertamenti svolti dalla commissione amministrativa d'indagine 2013 - istituita dopo il rinvio a giudizio in sede penale dei Mogni Roberto e Pavanello Angelo – *“l'ente aveva la mera conoscenza della discrasia tra le somme anticipate al servizio economato e quelle riversate degli addetti al servizio medesimo alla fine dei vari periodi considerati (2002-2006)”*. Solo con gli accertamenti amministrativi di cui alla relazione del 13 luglio 2013 della Commissione di indagine è emersa la conoscibilità oggettiva del danno nei termini su riferiti.

Neppure la nota del marzo del 2010 della dott.ssa Falcione, indirizzata al locale comando dei Carabinieri, secondo la Procura erariale appare sul punto decisiva proprio in considerazione della circostanza che *“i vertici dell’ente sino all’esercizio l’azione penale e le risultanze della richiamata commissione di indagini avevano la mera conoscenza del fatto storico della differenza contabile tra le somme anticipate e le somme riversate nelle casse dell’ente”*.

Orbene tale tesi è smentita e confutata dai seguenti riscontri oggettivi.

Invero, esaminando la documentazione versata in atti, trova conferma la circostanza che il danno erariale arrecato al Comune di Cologno Monzese di € 29.644,88 era ben conosciuto all’interno del medesimo ente fin dal 2004.

a) Dichiarazioni della dr.ssa Malagoli alla Commissione di indagine.

Nella relazione dell’11.7.2023 della commissione amministrativa di indagine, istituita dal Sindaco del Comune di Cologno Monzese con decreto del 31.03.2013 (dopo la richiesta di rinvio a giudizio di Mologni e Pavanello da parte della Procura della Repubblica di Monza in data 13.01.2013) la **Dr.ssa Malagoli** dichiara a pag.16 della citata relazione: *“di aver prestato servizio in ragioneria dal 1999 al 2011, anno nel quale è stata trasferita ad altro settore.*

Comunica che alla fine dell’anno 2004 si è accorta della differenza tra le anticipazioni effettuate e la rendicontazione.

Della circostanza ha avvisato l’allora responsabile del servizio dr. Pavanello che non appena venuto a conoscenza della discrasia, ha provveduto ad informare immediatamente il Sindaco”.

b) E-mail del 22 marzo 2010 della dr.ssa Alba Falcione Capo.

Nell'e-mail inviata dalla funzionaria del comune di Cologno Monzese dr.ssa Alba Falcione Capo al Tenente della locale stazione dei carabinieri si legge:

*“come concordato il mio ufficio in data 8 marzo 2010 le invio il file in formato pdf riportando **il resoconto delle gravi irregolarità commesse negli anni 2002-2005** nella gestione di cassa dell'economato che, come ho avuto modo di relazionare a Lei verbalmente e che in seguito ho cercato di mettere iscritto, rappresentano degli **illeciti che configurano le responsabilità non solo tipo contabile ma anche di tipo penale etc.***

c) Nota del 22 marzo 2010 della dr.ssa Falcione Capo Alba.

Con tale nota del 22 marzo 2010 indirizzata alla Tenenza dei carabinieri di Cologno Monzese la dr.ssa Falcione Capo Alba responsabile del settore economato con responsabilità della cassa a partire dal dicembre 2006 (nota avendo ad oggetto *segnalazioni di gravi irregolarità nella gestione di cassa delle uscite economato Anni 2002 2005*):

*” aveva esposto di essere venuta a conoscenza già **nel mese di maggio 2007 delle gravi irregolarità e di avere provveduto immediatamente a riferire il tutto al Segretario Generale nonché Direttore Generale e Dirigente del settore economato al quale competeva ovviamente l'obbligo di denuncia.***

*In quell'occasione il **Direttore Generale alla mia presenza ha riferito il tutto al Sindaco pro-tempore Mario Soldano** mettendo l'accento sul fatto che la responsabilità del fatto ricadeva rag. Pavanello che all'epoca dei fatti era economo”.*

d) Nota della Legione dei Carabinieri Lombardia Tenenza di Cologno Monzese n. 32/8 del 3.4.2010 alla Procura penale di Monza.

Dall'esame di tale nota inviata alla Procura della Repubblica di Monza, si evince l'indicazione dello stesso meccanismo contabile riportato nella relazione della dr.ssa Alba Falcione Capo poi indicato e contestato dalla Procura erariale con invito a dedurre del n.1525/2012 del 6 marzo 2014.

ANNO 2002

Mandati di anticipazione riscossi € 94.000,00;

Spese effettuate giustificate € 65.027,01;

DIFFERENZA DA RESTITUIRE di € 28.972,99 (versamento effettuato in data 17/6/2003 quietanza 2294 con reversale n. 1995 del 12 giugno 2003 utilizzando fondi il bilancio 2003 e precisamente con la riscossione di mandati n. 3001 dell'importo di € 10.000 n. 3002 dell'importo di euro 20.000 datati 10 giugno 2003).

ANNO 2003

Mandati di anticipazione riscossi € 92.000,00;

Spese effettuate giustificate € 62.459,65;

Differenza da restituire di € 29.540,35 (versamento effettuato in data 18 maggio 2004 quietanza n. 2213 con reversale n. 2022 del 18.5.2004 utilizzando fondi del bilancio 2004 e precisamente con la riscossione del mandato n. 2528 dell'importo di € 29.540,35 del 12.3.2004;

ANNO 2004

Mandati di anticipazione riscossi di € 94.000,00;

Spese effettuate giustificate di € 64.557,35;

Differenza da restituire di € 29.442,65 (con versamento effettuato in

data 5 luglio 2005 reversale n. 2144 del 27 giugno 2005 utilizzando fondi di bilancio 2005 e precisamente con la riscossione del mandato n. 314 dell'importo di € 30.000,00 il 1° luglio 2005;

ANNO 2005

Mandati di anticipazione riscossi € 94.800,00;

Spese effettuate giustificate € 65.135,12;

Differenza da restituire € 29.664,88 versamento mai più effettuato.....

tale "restituzione" alla tesoreria è stata effettuata non con il denaro che avrebbe dovuto essere avanzato nel 2002 che avrebbe dovuto essere qui disponibile in cassa ma bensì con parte del denaro che l'economato aveva anticipato nel 2003 per le spese dello stesso anno.

Il denaro (ammontante a € 28.972,99) avanzato nel 2002 e quindi scomparso in corrispondenza del fine dell'anno poiché per la restituzione è stato utilizzato quello necessario le spese dell'anno successivo.

Per tale ragione l'ammanto si è riversato nel bilancio dell'anno 2003 tanto che per ripianarlo sono stati utilizzati con lo stesso sistema € 29.540,35 (pari ai soldi necessari a coprire il buco e poco centinaia di euro relative all'ulteriore avanzo di cassa) che sono stati prelevati anche in questo caso nel maggio del 2004 dai soldi affidati all'economato per le del 2004.

In questo caso - si legge nella nota - il buco è andato quindi a incrementarsi ulteriormente.

Idem si è riscontrato accadere nell'anno 2005 allorquando la cifra mancante è stata pareggiata nel bilancio 2004 con un versamento di €

29.442,65 effettuato a luglio 2005 con i fondi anticipati per le spese dell'anno 2005.

Nel 2006 si assiste quindi al consolidamento palese dell'ammanco.

È infatti di quell'anno la nomina della Dr.ssa Falcione a responsabile del Settore Economato e Patrimonio con conseguente avanzamento del rag. Pavanello Angelo a capo del Settore Ragioneria.

Detto trasferimento avvenne a bilancio 2005 ovviamente chiuso ma prima che il Pavanello avesse la possibilità di effettuare l'ennesimo versamento del danaro anticipato per il 2006 a saldo dell'ammanco che ormai riportava di anno in anno. Una tale manovra sarebbe stata per lui, inoltre, non praticabile poiché sarebbe stata puntualmente rilevata dalla Falcione nella rendicontazione di quell'anno mentre lasciando le cose nello stato in cui si trovavano sarebbe sicuramente stato più proficuo poiché nessuno si sarebbe andato a spulciare il bilancio ormai chiuso e archiviato. La stessa fonte ha riferito inoltre che **sotto la gestione Pavanello ossia sino al 2006 compreso, la "cassa economale"** era stata unica.

In essa cioè confluivano fisicamente e contabilmente sia le entrate che le uscite, in maniera contraria alla legge e tale da rendere ancora più ingarbugliata la situazione contabile e tale da poter coprire con le entrate momentanei ammanchi delle uscite.

La fonte riferiva inoltre ad alcune irregolarità che sarebbero state praticate dal sig. Mogni Roberto, cassiere presso la citata amministrazione comunale (colui che ha il maneggio di fatto del denaro) dal 1988.

Sembrerebbe peraltro che la dr.ssa Falcione abbia in passato lamentato con la dirigenza dell'amministrazione che il sig. Mogni prelevasse somme di denaro dell'ordine svariate centinaia di euro dalla cassa per i suoi usi personali, a volte solo mettendo di registrare immediatamente incassi di uscite o la temporanea uscita dei fondi, a volte semplicemente appositamente registri di cassa un suo assegno bancario indicante il valore della cifra prelevata che veniva lasciato lì per lunghi periodi senza mai versarlo "a garanzia della somma presso in prestito".

Le irregolarità del Mogni sarebbero, inoltre, state a conoscenza dirette di tutti coloro che avevano responsabilità gerarchica o di controllo sulla cassa comunale, tra i quali in primis il rag. Pavanello e la dr.ssa Rosa Nucera, direttore generale del Comune e Dirigente all'economato.

*Sembrerebbe che proprio quest'ultima, alla rimostranza della Falcione che le rappresentava le gravi irregolarità da lei accertato sul conto del Mogni e del Pavanello, dopo un primo tentativo di placare le polemiche della funzionaria, optava per estromettere la Falcione dal controllo della cassa (ufficialmente dal 28/05/2007 al 30/11/2008) **dopo che quest'ultima si era anche rivolta all'allora sindaco Mario Soldano per ottenere il deferimento alle Autorità (mai giunto) dei responsabili delle irregolarità.***

A giugno del 2009 la Corte dei conti sezione giurisdizionale Lombardia ha richiesto al Comune di Cologno Monzese l'invio ai sensi dell'art. 93,226 e 233 dei Conti delle tesorerie e gli agenti di contabili riferiti l'esercizio dal 2000 al 2008".

e) Relazione del 6 agosto 2010 della Falcione al Segretario Generale

Nella relazione del 6 agosto 2010 a firma della dr.ssa Alba Falcione Capo, tramessa con e-mail del 6 agosto 2020 alla dr.ssa Silvia Asteria segretario generale del comune di Cologno Monzese, si legge:

*“ Con la presente , io sottoscritta Alba Falcione Capo (attuale) capo settore responsabile settore economato e patrimonio immobiliare del Comune di Cologno Monzese (titolare di posizione organizzativa dal 1 gennaio 2006) nominata agente contabile denaro in qualità di economo per gli anni **2009** (deliberazione di giunta comunale numero 65 del 22 aprile 2009 e **2010** deliberazione del commissario straordinario n. 13 del 2/2/2010,relaziono in merito a quanto indicato in oggetto (irregolarità configurabili in illeciti di tipo contabile e penale).*

La dr.ssa Falcione Capo Alba in tale relazione – dopo aver riportato gli stessi dati riferiti alle scritture contabili degli anni 2002/2005 di cui alla nota n. 32/8 del 3 aprile 2010 della Legione dei Carabinieri Lombardia Tenenza di Cologno Monzese inviata alla Procura della Repubblica di Monza – evidenzia che:

“Successivamente subentrata con delega del dirigente alla responsabilità cassa già da dicembre 2006 nel 2007 ho provveduto innanzitutto a far suddividere la cassa economale in due casse come prevista per legge: cassa alle entrate e casse uscite che fino a quel momento era stata unica.

In essa cioè confluivano fisicamente contabilmente sia le entrate sia l'uscita. Nell'aprile del 2007, quando in qualità di cassiera, ho chiesto

alla ragioneria un mandato di rimborso per le spese sostenute nel primo trimestre per l'esercizio in corso mi sono sentita dire dal rag. Carabotta che l'ufficio cassa avrebbe dovuto prima di tutto restituire quanto non è ancora versato relativo all'anno 2005.

*Poiché non era conoscenza della cosa a quel punto in un certo senso incuriosita ed utilizzandolo il programma **SICRA** sono riuscita a ricostruire la situazione sopra descritta, relativa cioè alle irregolarità contabili commesse a partire dall'anno 2002 fino al 2005.*

Ritornando alle vicende dell'anno 2007 (aprile 2007) appena sono venuta a conoscenza di queste gravi regolarità ho provveduto immediatamente a riferire il tutto al Segretario Generale nonché Direttore Generale e Dirigente l'economato al quale competeva ovviamente l'obbligo di denuncia.

In quell'occasione il Direttore Generale del comune di Cologno Monzese, alla mia presenza ha riferito tutto al sindaco mettendo l'accento sul fatto che la responsabilità ricadeva sul rag. Pavanello che l'epoca di fatti era economo. Il sindaco ha chiesto di fargli avere una relazione scritta (che poi non è mai stata redatta) su indicazione esplicita della dr.ssa Nocera alla sottoscritta dopodiché avrebbe senz'altro provveduto ad accertare le varie responsabilità".

*Infine, a **fine giugno del 2009** ho ricevuto dal rag. Pavanello l'e-mail del **9.6.2009 h. 09.55** "La Corte dei conti Sezione giurisdizionale della Lombardia ha chiesto l'invio ai sensi degli artt. 93, 226, 233 di conto del tesoriere degli agenti contabili interni per gli anni dal 2000 al 2008. Sarà cura dello scrivente settore l'invio di quanto richiesto fermo restando*

che eventuale documentazione che non dovesse risultare agli atti del settore finanziario saranno richiesti direttamente agli interessati. A decorrere esercizio 2009, la documentazione dovrà essere trasmessa annualmente unitamente al rendiconto della gestione.

*Quindi visto il contenuto il messaggio **mi sono rivolto al Segretario Generale** (allora ancora reggente perché c'è un imballo elezioni amministrative) **provvedendo informarlo di questa particolare situazione con i documenti contabili alla mano, raccolti nel frattempo in un unico fascicolo comprovanti quando da me riferito.***

L'esito del colloquio è stato il seguente: l'avvocato Pasquale Criscuolo (Segretario e Dirigente Economato) ha tirato su la cornetta del telefono e ha chiamato il Rag. Pavanello: "la dr.ssa Falcione mi sta riferendo di un problema riguardanti gli anni 2002/2005 cosa mi dice in proposito?"

*Dopo un po' messo giù la cornetta riferendomi che rag. Pavanello aveva provveduto a sistemare tutto (in che modo non saprei forse facendo apparire in forma fittizia, a livello di scritture contabili, che il conto di gestione dell'economo risultava parificato comunque **certamente non è nell'unica maniera lecita e consentita dalla legge**).*

f) E-mail del 23.8.2010 h. 13,51 della dr.ssa Silvia Asteria Segretario Generale del comune di Cologno Monzese ad Angelo Pavanello.

In tale e-mail si legge: "Il responsabile di posizione organizzativa dottoressa falcione mi ha segnalato presunte irregolarità nella gestione del fondo economale risalenti ad anni pregressi (dal 2002 al 2005) per circa 29.000,00 euro. A fronte di dette segnalazioni, ho necessità di avere una relazione tecnica in merito etc.

g) E-mail di Angelo Pavanello del 13.10.2010 h. 17,39 diretta a Silvia

Asteria, Segretario Generale del Comune di Cologno Monzese.

Dalla lettura di tale e-mail si legge:

“Nel corso del 2007 al momento della richiesta attivazione dell’anticipazione di fondi economici per il 2007, la Ragioneria ha segnalato all’ufficio economato che l’anticipazione dei fondi 2006 non risultava interamente rimborsata, invitando a provvedere in tal senso.

Il settore economato aveva provveduto al rimborso parziale di una somma pari ad euro 13.692,74, rimanendo quindi rimborsare un importo di 29.265,90.

Per prima cosa si è provveduto a verificare le modalità e tempistiche di rimborso dell’anticipazione economica; si è verificato che l’anticipazione è sempre stata rimborsata nell’anno successivo.

L’anomalia che si è riscontrata è stata che dal 2002 l’importo da rimborsare a fine anno risultava più consistente rispetto a quanto solitamente accadeva negli anni precedenti e in particolare:

- Anno 2001 € 7971,32;
- Anno 2002 € 52.044,60;
- Anno 2003 € 49.045,44;
- Anno 2004 € 50.094,01;
- Anno 2005 € 47.331,52;
- Anno 2006 € 42.958,64 risultante al 31 dicembre e rimborsati nei primi mesi del 2007 per euro 13.962,74.

Degli esiti delle verifiche effettuate e dell’esso riscontrato, è stato informato verbalmente l’allora e (attuale) Sindaco Soldano.

Orbene, dall'esame della richiamata relazione del rag. Pavanello Angelo inviata al Segretario Generale del comune di Cologno Monzese dr.ssa Silvia Asteria con e-mail del 13.10.2010 h.17,38 si traggono le seguenti conclusioni:

- per l'anno 2006 veniva confermato un mancato rimborso pari alla differenza tra € 42.958,64 risultante al 31.12.2006 e l'importo rimborsato nei primi mesi del 2007 per € 13.962,74;
- degli esiti delle verifiche effettuate, lo **stesso rag. Pavanello ne ha informato verbalmente** l'allora e (attuale al 2010) Sindaco Soldano.

h) Nota n. 366 del 3 gennaio 2011 a firma del Segretario Generale dr.ssa Silvia Asteria diretta ai Carabinieri di Cologno Monzese.

Dall'esame nota si legge:

“Per eventuali provvedimenti di competenza trasmetto in allegato la segnalazione (6.8.2010) inviata dalla responsabile posizione organizzative dei servizi economato Dr.ssa Falcione Capo Alba relativa a presunte regolarità contabili la gestione economale per circa 29.000,00 euro risalente a periodi pregressi.

In merito ho provveduto a chiedere sollecitare i chiarimenti e responsabile servizi finanziari di questo ente che con successive e-mail mi ha fornito i chiarimenti tecnici riconducendo il problema ad “uno sfasamento registrato dal 2002”.

i) Relazione del 13 luglio 2013 della Commissione amministrativa di indagine istituita con decreto del sindaco n.25 del 21.3.2013.

Dall'esame di tale relazione si evince che:

- **pag.15** *“dalla verifica effettuata si è riscontrato che con determinazione n. 23 di settore e 196 del 6 marzo 2009 a firma del responsabile del servizio rag. Carabotta si è provveduto a eliminare dai residui attivi provenienti dal capitolo di entrata le anticipazioni del servizio economale la somma di € 29 250,34 in quanto risultante credito insussistente...*

Con l'esercizio finanziario 2006 la situazione contabile si assesta e le partite entrate d'uscita sostanzialmente si pareggiano”;

- **pag.16** *“la commissione ha convocato il giorno 19 giugno 2013 la dr.ssa Alba Falcione, la quale ha confermato quanto riferito con la comunicazione effettuata alla dr.ssa Silvia Asteria;*

- **pag.16** *la commissione procede a sentire la dr.ssa Malagoli la quale riferisce per prestato servizi ragioneria dal 1999 al 2011 anno nel quale è stata trasferita da altro settore. **Comunica che alla fine del 2004 si è accorta la differenza tra le anticipazioni effettuate e la rendicontazione nella circostanza** avvisato al loro responsabile del servizio Dr. Pavanello il quale riferì che avrebbe provveduto direttamente a effettuare relativi riscontri contabili.*

- **pag.16** *“il rag. Carbotta dichiara di non essere a conoscenza delle differenze fra le anticipazioni alla rendicontazione. Probabilmente, a suo parere, l'errore potrebbe essersi verificato nel momento in cui si è passati, nell' anno 2001 dalla contabilità cartacea a quella informatica. In merito all'adozione della determinazione riferisce che ha provveduto ad eliminare il residuo in quanto non c'era ragione giuridica per mantenerla”;*

l) sentenza del GIP del Tribunale di Monza del n. 539/13

In tale sentenza a pag. 3 si legge:

• *“l’ipotesi accusatoria si fonda su indagini iniziate nel 2010 da personale della tenenza dei carabinieri di Cologno Monzese sulla base di fonte informativa interna al comune di Cinisello (rectius Cologno Monzese) la quale riferiva di una distrazione di somme dalle casse comunali del Comune di Cinisello Balsamo (rectius Cologno Momzese) a far tempo del 2002 ad opera dei due odierni imputati nelle qualità descritte nel capo di imputazione.*

• *L’analisi eseguita dagli operanti sui bilanci comunali evidenziava irregolarità contabili in particolare un disavanzo di € 28.972,99 nel bilancio 2002 ripianato con i fondi del bilancio 2003 il 12/06/2003, etc.”.*

m) Deduzioni scritte del 14.4.2014.

A pag. 2 delle deduzioni dell’addetta al settore economato ed inviate alla Procura a seguito della notifica dell’invito del 6.3.2014, si legge:

“la differenza di importo di € 29.664,88 risulta nel provvedimento adottato in data 28.02.2006 dal dr. Rossini, ove dava atto, unitamente responsabile del servizio finanziario che ha posto il visto di regolarità che detta somma sarebbe stata riversata nelle casse comunali ad approvazione del rendiconto del quattro trimestre 2005”.

18. Il danno erariale era noto al Comune di Cologno Monzese.

Dall’esame della documentazione in atti non solo non si rinvennero specifici artifici e raggiri volti a tenere celata la discrasia contabile foriera del danno erariale contestato dalla Procura erariale lombarda ai

predetti Pavanello e Mologni ma trova conferma la circostanza che il **Comune di Cologno Monzese era a conoscenza di tale discrasia contabile almeno dal 2004** (cfr dichiarazione dr.ssa Malagoli).

Nel caso in esame non risulta provata dalla Procura erariale alcuna condotta di occultamento doloso di Mologni Roberto e Pavanello Angelo in quanto sono stati utilizzati strumenti di bilancio (le anticipazioni di cassa) in maniera del tutto palese e addirittura con l'esercizio 2005 le somme mancanti non sono state riversate, consentendo così la completa emersione della vicenda in esame.

Pertanto, il *dies a quo* del termine prescrizionale non può coincidere con la richiesta di rinvio a giudizio in quanto in tale occasione non è emerso nulla che il Comune di Cologno Monzese non sapesse già.

Quando lo sbilancio si è reso pienamente “*conoscibile*”, nel 2006, anno in cui non è stata più riversata la somma € 29.664,48, allora è emersa la responsabilità contabile dell'economo Pavanello e del cassiere Moroni.

È inconferente la posticipazione dell'esordio della prescrizione alla data del rinvio a giudizio atteso che la stessa Procura erariale contraddicendosi, come si legge nell'atto di citazione del 4 agosto 2014:

- **dapprima a pag. 15** respinge l'eccezione di prescrizione precisando che: “*per pacifica giurisprudenza, in casi di fatti costituenti reato è con il rinvio a giudizio che l'occultamento doloso viene meno con conseguente esordio del termine prescrizionale (Corte conti II Sez. App. n.461/2013; II Sez. n. 353 del 25.5.2004); per cui alla data di notifica degli inviti a dedurre che contengono un'espressa intimazione di pagamento, il termine legale prescrizione non era quindi maturato*”

- **poi sempre a pag. 15** la stessa Procura nel dichiarare infondato *“il richiamo in chiave preclusiva dell'azione contabile alla sentenza resa dal GIP presso il Tribunale di Monza n. 539/13 di assoluzione del Pavanello del reato contestato in concorso con il Mologni prosciolto per prescrizione”*, precisa che: ***“l’odierna azione non si ricollega al reato di peculato già contestato ai citati quanto piuttosto alla violazione da parte degli stessi e nelle indicate qualità degli obblighi di conservare, di vigilare e di restituire le somme afferenti alla gestione della cassa economale con conseguente responsabilità contabile”***.

Inoltre, la dr.ssa Falcione Capo Alba con la denuncia del 22 marzo 2010 alla Tenenza dei Carabinieri di Cologno Monzese ha assolto solo all’obbligo di denuncia penale.

Infatti, solo dopo la denuncia alla Tenenza dei carabinieri di Cologno Monzese della dr.ssa Falcione Capo Alba sono partite le indagini sfociate nel procedimento penale conclusosi con sentenza del Gip del Tribunale di Monza n.539/2013.

Invero, non si comprende perché sia stato assolto, contestualmente, anche all’obbligo di denuncia alla Corte dei conti, pur avendo evidenziato nell’e-mail del 22.3.2010 inviata al Tenente dei carabinieri di Cologno Monzese che quanto denunciato: *“rappresentano degli illeciti che configurano responsabilità non solo di tipo contabile ma anche di tipo penale etc.”*

Solo un anno dopo la denuncia della Falcione del 22 marzo 2010 ai carabinieri di Cologno Monzese, il Segretario Generale del comune di

Cologno Monzese, dr.ssa Silvia Asteria con nota **prot. 366 del 3 gennaio**

2011 inviava alla locale stazione dei carabinieri per eventuali provvedimenti di competenza: “*“la segnalazione inviatami dal responsabile di posizione organizzativa del servizio economato dr.ssa Alba Falcione relativa a **presunte irregolarità contabili** relative alla gestione economale per circa € 29.000 risalenti a periodi pregressi”*”.

Ed infine, solo dopo tre anni, con **nota n.11106 del 28 marzo 2013** del nuovo Segretario Generale del comune di Cologno Monzese, veniva inviata formale denuncia di danno all'erario alla Procura della Corte dei conti per la regione Lombardia.

20. L'azione contabile è prescritta.

Poiché il primo atto interruttivo della prescrizione è l'atto di intimazione del 14.10.2013 del Sindaco comune di Cologno Monzese notificata ai dipendenti Mogni Roberto, Pavanello Angelo ed altro) **per l'omesso versamento della somma di € 29.664,48 nel 2006, l'azione di responsabilità esercitata a carico di Pavanello Angelo e Mogni Roberto è prescritta**, come affermato dal giudice di prime cure con la sentenza della Corte dei conti sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia numero 236/2021 depositata il 26.7.2021, che va confermata.

21. Esito del giudizio

Non essendo stato provato l'occultamento doloso, l'appello della Procura erariale per la Lombardia va respinto con conferma della sentenza n. 236/2021 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia che ha dichiarato l'intervenuta prescrizione dell'azione erariale nei confronti di Mogni Roberto e Pavanello Angelo.

22. Regime delle spese

In conformità all'art. 31, comma 3, del Codice della giustizia contabile, il Collegio dispone l'integrale compensazione delle spese, considerato che trattasi di decisione fondata su una questione preliminare.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Terza Sezione giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando,

RESPINGE L'APPELLO

della Procura per la regione Lombardia contro Mogni Roberto e Pavanello Angelo e per l'effetto,

CONFERMA

la sentenza n. 236/2021 della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia depositata il 26/7/2021.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.06.2024.

IL PRESIDENTE E ESTENSORE

Tammaro Maiello

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 24/07/2024

Il Dirigente

F.to digitalmente